

# DECRETO SEMPLIFICAZIONE

## LE NOVITÀ IN MATERIA DI AMBIENTE

Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76  
Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale

**QUORUM**  
Studio Legale e Tributario Associato

Quorum

# Introduzione



Con il “Decreto semplificazione” (**decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76**), sono state introdotte, tra le altre, alcune rilevanti novità in materia ambientale.

In linea generale, il decreto muove dall'intento di **razionalizzare tutto il procedimento di VIA**, a partire dall'obbligo di presentare, da subito, i progetti di fattibilità e quelli definitivi delle singole opere.

A partire da tali premesse, introduce una **procedura speciale accelerata** dedicata ai progetti e alle infrastrutture di rete comprese nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC 2030).

Il testo prevede altresì l'esclusione dall'obbligo di assoggettabilità alla VIA e al regime dei beni e interessi culturali per **interventi urgenti di sicurezza sulle dighe esistenti**, a patto che non trasformino in maniera significativa gli sbarramenti.

Si assiste, ancora, ad una **semplificazione delle procedure per gli interventi in luoghi oggetto di bonifica e nei Siti di Interesse Nazionale (SIN)**.

Infine, nel pacchetto di disposizione ambientali compare la **velocizzazione dei tempi di assegnazione dei fondi contro il dissesto idrogeologico** ai commissari e la razionalizzazione degli interventi nelle Zone Economiche Ambientali.

## Modifiche procedurali

Fino al 31 dicembre 2021, in tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza di servizi decisoria, è introdotta la facoltà per le amministrazioni precedenti di adottare lo strumento della **conferenza semplificata**.

A tal proposito, tutte le amministrazioni coinvolte sono chiamate ad adottare le proprie determinazioni entro il termine perentorio di sessanta giorni.

In tutti gli altri casi, l'amministrazione precedente dovrà svolgere, entro trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine per il rilascio delle determinazioni delle singole P.A., una **riunione telematica** con tutte le amministrazioni coinvolte nel corso della quale prende atto delle rispettive posizioni, al fine di procedere senza ritardo alla stesura della determinazione motivata conclusiva della conferenza di servizi.

Avverso tale determinazione può essere proposta opposizione dalle amministrazioni interessate.

Ai sensi del D.L. **si considera in ogni caso acquisito** l'assenso senza condizioni delle amministrazioni che non abbiano partecipato alla riunione ovvero che, pur partecipandovi, non abbiano espresso la propria posizione o abbiano espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza.

In tali casi, ove si renda necessario riconvocare la conferenza di servizi sul livello successivo di progettazione, è prevista la **dimidiazione di tutti i termini** e gli ulteriori atti di autorizzazione, di assenso e i pareri comunque denominati, eventualmente necessari in fase di esecuzione, devono essere rilasciati in ogni caso nel termine di sessanta giorni dalla richiesta.





# Modifiche in materia di valutazione di impatto ambientale

Il capo II, all'art. 50 recante *“razionalizzazione delle procedure di impatto ambientale”* **modifica il Testo Unico ambientale** (d.lgs. n. 152/2006).

Si introduce, ai fini del rilascio del provvedimento di VIA, la possibilità per il proponente di presentare il progetto (e non gli elaborati progettuali) di fattibilità ambientale e, ove disponibile, il progetto completo in grado di consentire la compiuta valutazione dei contenuti dello studio di impatto.

Si definisce la condizione ambientale del provvedimento di VIA come prescrizione vincolante, eventualmente associata al provvedimento di VIA, preposta alla definizione delle linee di indirizzo da seguire nelle successive fasi di sviluppo progettuale delle opere, al fine di garantire l'applicazione di criteri ambientali atti a contenere e limitare gli impatti ambientali significativi e negativi ed incrementare le prestazioni ambientali del progetto.



Si prevede, altresì, che anche per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale urbanistica o della destinazione dei suoli conseguenti all'approvazione dei piani, la valutazione ambientale strategica non sia necessaria per la localizzazione delle singole opere.

# Competenze in materia di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA

Si introduce la possibilità, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del D.L., per il Presidente del Consiglio dei Ministri di individuare (i) le tipologie di progetti e le opere necessarie per l'attuazione del **Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima** (PNIEC),



nonché (ii) le aree non idonee alla realizzazione di tali progetti o opere, tenendo conto delle caratteristiche del territorio, sociali, industriali, urbanistiche, paesaggistiche e morfologiche, con particolare riferimento all'assetto idrogeologico e alle vigenti pianificazioni, da sottoporre a verifica di assoggettabilità o a VIA in sede statale.

Il D.L. richiede che le autorità competenti evitino l'insorgenza di situazioni che diano origine a un conflitto di interessi, anche mediante segnalazione di ogni situazione di conflitto (anche solo potenziale) alle competenti autorità.

## Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale

In relazione allo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, viene istituita la **Commissione Tecnica PNIEC**, posta alle dipendenze funzionali del Ministero dell'ambiente.

Per lo svolgimento delle istruttorie tecniche la Commissione può avvalersi del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente.

## Norme procedurali generali

Si introduce in capo all'autorità competente l'obbligo di **mettere a disposizione del pubblico**, mediante il proprio sito internet, **le informazioni pratiche sull'accesso alle procedure di ricorso amministrativo e giurisdizionale**.

In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

## Modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA

Il D.L. introduce la possibilità per il proponente di trasmettere all'autorità competente lo studio preliminare ambientale in formato elettronico, unitamente alla copia della ricevuta di pagamento del contributo relativo agli oneri istruttori.

Entro cinque giorni dalla ricezione dello studio preliminare ambientale, l'autorità competente è tenuta a verificare la completezza e l'adeguatezza della documentazione e, se necessario, può richiedere per una sola volta chiarimenti e integrazioni al proponente. In tal caso, i chiarimenti e le integrazioni dovranno essere trasmessi alla autorità richiedente entro i successivi quindici giorni.

Nel caso di omessa trasmissione della documentazione entro il termine stabilito, la domanda si intenderà respinta e l'Amministrazione dovrà disporre l'archiviazione.

Contestualmente alla ricezione della documentazione, se completa, o delle integrazioni richieste, l'autorità pubblica lo studio preliminare nel proprio sito internet garantendo la tutela della riservatezza di eventuali informazioni industriali o commerciali indicate dal proponente, in conformità a quanto previsto dalla disciplina sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.

In alternativa, la pubblicazione può avvenire a cura del proponente.

Entro trenta giorni dall'avvenuta pubblicazione della documentazione, chiunque abbia interesse può presentare le proprie osservazioni in merito allo studio preliminare ambientale e alla documentazione allegata.

L'autorità competente, tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il progetto è in grado di produrre possibili impatti ambientali significativi.

Terminata tale valutazione, il provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA dovrà essere adottato non oltre i successivi quarantacinque giorni.

È prevista, inoltre, in presenza di casi ritenuti eccezionali in relazione alla natura, alla complessità, all'ubicazione o alle dimensioni del progetto, la facoltà per l'autorità competente di prorogare (per una sola volta e per un periodo non superiore a venti giorni), il termine per l'adozione del provvedimento di verifica; in tal caso, l'autorità dovrà comunicare in forma scritta al proponente le ragioni sottese alla proroga e la data entro la quale è prevista l'adozione del provvedimento.

Qualora l'autorità competente stabilisca di **non assoggettare il progetto al procedimento di VIA**, dovrà specificare i motivi connessi alla mancata richiesta di valutazione e, ove richiesto dal proponente ed in merito ai profili di sua competenza, le condizioni ambientali necessarie per evitare o prevenire quelli che potrebbero altrimenti rappresentare impatti ambientali significativi e negativi.

Nel caso in cui l'autorità competente stabilisca invece che il progetto debba essere assoggettato al procedimento di VIA, specifica i motivi principali alla base della richiesta di VIA.

I termini per il rilascio del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA sono **perentori**. In caso di inerzia nella conclusione del procedimento, **il titolare del potere sostitutivo, qualora la competente Commissione non si sia pronunciata, acquisisce il parere dell'ISPRA entro il termine di trenta giorni e provvede al rilascio del provvedimento nei successivi trenta giorni.**

Tutta la documentazione afferente al procedimento è tempestivamente pubblicata sul sito della PA ed è accessibile a chiunque.

# Definizione del livello di dettaglio degli elaborati progettuali ai fini del procedimento di VIA



Si prevede la facoltà in capo al proponente di richiedere, prima di presentare il progetto preliminare, una fase di confronto con l'autorità procedente propedeutica alla definizione della portata e del livello di dettaglio delle informazioni che devono confluire nello studio di impatto ambientale. A tal fine, il proponente trasmette, in formato

elettronico, una proposta di elaborati progettuali. Sulla base della documentazione trasmessa dal proponente, l'autorità competente trasmette il proprio parere.

## Definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale

Il termine di 60 giorni entro il quale l'autorità competente è chiamata ad esprimere il parere sulla portata e sul livello di dettaglio delle informazioni da includere nel SIA è ridotto a 45 giorni.

## Presentazione dell'istanza e avvio del procedimento

Il termine di 15 giorni decorrente dalla presentazione dell'istanza ed entro il quale l'autorità è chiamata a fornire una valutazione relativa alla completezza della documentazione è ridotto a 10 giorni.

Per i progetti individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, contestualmente alla pubblicazione della documentazione, la Commissione avvia la propria attività istruttoria.



# Consultazione del pubblico

Si prevede un termine di 60 giorni dalla pubblicazione dell'avviso pubblico entro il quale è consentita al pubblico di prendere visione del progetto e della relativa documentazione



e la possibilità di presentare le proprie **osservazioni** tecniche alla autorità precedente.

Si riduce da 30 a 15 giorni il termine entro il quale il proponente può presentare controdeduzioni.

Nel caso in cui, a seguito della consultazione o della produzione delle osservazioni e delle controdeduzioni si renda necessario modificare od integrare il progetto, l'autorità **entro i 20 giorni successivi** (non più 30) può stabilire un termine di 20 giorni (non più 30) per la trasmissione degli elaborati modificati.

Su richiesta del proponente, **la sospensione di detto termine può essere disposta dalla autorità per un massimo di 60 giorni** (non più 180).

L'autorità procede alla pubblicazione delle integrazioni sul proprio sito internet, senza dover motivare la rilevanza sotto il profilo pubblico delle stesse modifiche o integrazioni. Resta salva la possibilità per il pubblico di fornire nei trenta giorni seguenti alla pubblicazione le proprie osservazioni. Il termine per il proponente di fornire controdeduzioni è invece ridotto a 10 giorni.

# Valutazione degli impatti ambientali e provvedimento di VIA

In materia di progetti a competenza statale, si prevede che **decorsi inutilmente i termini senza che la Commissione tecnica competente si sia espressa**, il Direttore Generale del Ministero dell'ambiente, entro i successivi sessanta giorni, trasmetta il provvedimento di VIA al Ministro dell'ambiente per la conseguente adozione.

Gli altri termini previsti dall'articolo sono **dimidiati**.

Ancora, si dispone che per i progetti individuati con decreto del Presidente del Consiglio, la Commissione si esprime entro il termine di centosettanta giorni dalla pubblicazione della documentazione prodotta in corso di procedimento, predisponendo lo schema di provvedimento di VIA.

Nei successivi trenta giorni, il Direttore Generale del Ministero dell'ambiente adotta il provvedimento di VIA, previa acquisizione del concerto del competente Direttore Generale del Ministero per i beni e le attività culturali entro il termine di quindici giorni.



# Provvedimento unico in materia ambientale (PUA)

Il D.L. stabilisce che entro cinque giorni dalla verifica della completezza documentale, ovvero in caso di richieste di integrazioni, dalla data di ricevimento delle stesse integrazioni, l'autorità competente indice una **conferenza di servizi decisoria**.

Contestualmente, la stessa autorità pubblica il rituale avviso.

In alternativa, la pubblicazione può avvenire a cura del proponente.

Dalla data della pubblicazione, e per la durata di trenta giorni, il pubblico interessato può presentare **osservazioni** concernenti la valutazione di impatto ambientale, la valutazione di incidenza (ove prevista) e l'autorizzazione integrata ambientale, nonché gli altri titoli autorizzativi inclusi nel provvedimento unico ambientale.

Entro i successivi quindici giorni l'autorità procedente **può chiedere al proponente eventuali integrazioni** assegnando un termine perentorio non superiore a quindici giorni per ottemperare alla richiesta.

Su richiesta motivata del proponente, tale termine può essere sospeso per un periodo non superiore a novanta giorni.

Qualora il proponente non depositi la documentazione integrativa entro il termine previsto, l'istanza si intende ritirata.

Le integrazioni sono pubblicate dall'autorità sul proprio sito internet entro cinque giorni e, entro i successivi dieci giorni, il proponente trasmette un nuovo avviso al pubblico.

Anche in questo caso si prevede, in alternativa, che la pubblicazione dell'avviso avvenga a cura del proponente.

In relazione alle modifiche o integrazioni apportate al progetto e alla documentazione, i termini previsti per l'ulteriore consultazione del pubblico sono **ridotti alla metà**.

## **Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR)**

Il termine di 15 giorni entro cui, in seguito alla presentazione dell'istanza da parte del proponente (contenente documentazione ed elaborati progettuali), l'autorità verifica il pagamento degli oneri istruttori è ridotto a 10 giorni.

Successivamente alla verifica della completezza documentale, ovvero, in caso di richieste di integrazioni, il termine di 60 giorni decorrenti dalla pubblicazione dell'avviso entro cui il pubblico interessato può presentare osservazioni concernenti la valutazione di impatto ambientale e, ove necessarie, la valutazione di incidenza e l'autorizzazione integrata ambientale, è ridotto a 45 giorni.

## **Provvedimento di VIA in materia di interventi infrastrutturali**

Il D.L. demanda alla adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri l'individuazione, entro il 31 dicembre 2020, degli interventi urgenti per il miglioramento della sicurezza delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche.

Rispetto a tali interventi, il Ministero dell'ambiente valuta l'assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale.

L'efficacia dei provvedimenti di VIA e di autorizzazione paesaggistica è estesa a 10 anni per gli interventi di realizzazione o modifica di infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche esistenti.

## **Semplificazione delle procedure per interventi e opere nei siti oggetto di bonifica**

Nei siti oggetto di bonifica, inclusi i siti di interesse nazionale, il D.L. prevede la possibilità che siano realizzati interventi ed opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e infrastrutture, nonché opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi, altre opere lineari definite di pubblico interesse, di sistemazione idraulica o propedeutiche alla realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabile.

Il rispetto di tali condizioni viene effettuato dall'autorità procedente nel corso del procedimento di approvazione e autorizzazione degli interventi (con eccezione per gli interventi individuati con decreto del Ministro dell'Ambiente per le opere considerate esenti dalla valutazione preventiva).

## Semplificazione delle procedure nei siti di interesse nazionale (Sin)

Il D.L. prevede che nei casi di procedura di bonifica, il soggetto responsabile dell'inquinamento o altro soggetto interessato sia tenuto ad accertare lo stato di potenziale contaminazione del sito mediante un piano di indagini preliminari, concordato con l'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente, chiamata a pronunciarsi entro 30 giorni dalla richiesta pervenuta dal soggetto proponente.

Nel caso di inerzia, il piano viene concordato con l'ISPRA.



Nel caso in cui dalle indagini preliminari si accerti il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC), si applica l'art 242 del Testo Unico ambientale relativo alla **procedura di bonifica dei siti contaminati**.

Qualora, invece, il livello della CSC non sia stato superato, il soggetto responsabile provvede al **ripristino della zona contaminata**, dandone comunicazione, mediante apposita autocertificazione, al Ministero dell'ambiente, alla Regione, al Comune e all'Agenzia di protezione ambientale competenti entro 90 giorni dall'inizio delle attività di indagine.

In alternativa alla procedura di cui all'art. 242, il D.L. prevede la possibilità che il responsabile della potenziale contaminazione (o un altro soggetto interessato al riutilizzo dell'area) possa presentare al Ministero dell'ambiente gli esiti del processo di caratterizzazione del sito, allegando i risultati dell'analisi di rischio sito specifica. Qualora dall'esito dell'analisi si evinca che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori soglia di rischio (CSR), il Ministero dell'ambiente approva l'analisi indicando, al contempo, le condizioni per l'approvazione del progetto operativo.

Ancora, si dispone che la certificazione di avvenuta bonifica possa essere rilasciata anche solamente in relazione alla matrice suolo, a condizione che sia accertata l'assenza di



interferenze con la matrice acque del sottosuolo in grado di determinare una *cross contamination* e a condizione che non vi siano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area.

Infine, si prevede che le somme stanziare per la messa in sicurezza dei siti contaminati siano utilizzate nell'ambito degli interventi di natura ambientale individuati dal Comitato Interministeriale e per il finanziamento del Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale dei siti oggetto di bonifica e dei siti in relazione ai quali non sia stato avviato il procedimento di individuazione del responsabile della contaminazione.

## Semplificazione in materia di interventi contro il dissesto idrogeologico

L'art 54 del D.L. modifica l'art. 10 del decreto-legge n. 91/2014 in materia di **rischio idrogeologico**, stabilendo che l'autorità competente possa indire, se ritenuto necessario, apposita conferenza di servizi, nel corso della quale il rilascio dei pareri deve avvenire entro 30 giorni.

Ancora, il D.L. modifica l'art. 68 del Codice dell'Ambiente, disponendo che le modifiche della perimetrazione e classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all'assetto idrogeologico emanati dalle sopresse autorità di bacino, derivanti da interventi finalizzati alla mitigazione del rischio o dal verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico, siano approvati dall'Autorità di bacino distrettuale d'intesa con la Regione territorialmente competente, previo parere della conferenza operativa.

# Semplificazione in materia di zone economiche ambientali



L'art. 55 apporta alcune modifiche alla **legge quadro sulle aree protette**.

In particolare, si dispone che non possa essere nominato presidente di un Ente Parco chi abbia già ricoperto tale carica per due mandati, anche non consecutivi.

Si prevede, inoltre, una revisione alla procedura di approvazione del regolamento del parco e del piano parco, con modalità che ne assicurino una celere conclusione.

Si delinea un meccanismo di sostituzione da parte del Ministero dell'ambiente in caso di inerzia da parte dell'Ente Parco nell'adozione del regolamento del parco.

Il D.L. introduce, altresì, la previsione secondo cui chiunque possa presentare, entro sessanta giorni, osservazioni scritte sul piano adottato dal consiglio direttivo dell'Ente Parco. Su tali osservazioni si pronuncia la Regione competente nel termine di 60 giorni (non più 120) dal ricevimento del parere fornito dall'Ente Parco in merito alle stesse osservazioni.

Ancora, si prevede che in presenza di piano parco e di regolamento approvati e vigenti, le cui previsioni siano state recepite dai comuni mediante adozione degli appositi strumenti urbanistici, gli interventi di natura edilizia da realizzare in tali zone (con eccezione per quelli compresi nei siti di Natura 2000), siano **autorizzati direttamente dagli enti locali territorialmente competenti**, a condizione che l'intervento non determini una variante degli strumenti urbanistici.

Nel caso in cui l'intervento non sia conforme allo strumento urbanistico, il direttore del parco annulla il provvedimento autorizzatorio.

Infine, si dispone che i beni demaniali o quelli ad essi equiparati sotto il profilo del regime giuridico, statali o regionali, che insistano nel territorio del parco nazionale e che, alla data di entrata in vigore del decreto, non siano stati affidati a soggetti terzi, possono essere dati in concessione gratuita all'Ente Parco (ad eccezione di quelli destinati alla difesa e alla sicurezza nazionale), al fine di garantire la difesa dell'ambiente e della conservazione delle aree protette, per un periodo di nove anni.

La concessione potrà essere rinnovata allo scadere del termine, salva la possibilità del soggetto competente di opporre un motivato diniego.

# Procedura per l'adozione dei progetti dei piani stralcio

In merito all'adozione dei piani di stralcio si prevede che, nelle more della loro adozione, le modifiche della perimetrazione e della classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani relativi all'assetto idrogeologico emanati dalle sopresse Autorità di bacino derivanti dalla realizzazione di interventi per la mitigazione del rischio o dal verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico, debbano essere approvate con proprio atto dall'Autorità di bacino distrettuale, d'intesa con la Regione competente.

Gli aggiornamenti di piano sono effettuati garantendo adeguate forme di consultazione e osservazione sulle proposte di modifica.

## Semplificazioni in materia di *green energy*: gli interventi su progetti o impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile

Il Capo III del d.l., recante "*semplificazioni in materia di green energy*", interviene a modifica del d.lgs. n. 28/2011.

L'art. 56, co. 1, dispone che in presenza di **progetti di modifica di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili** afferenti a ricostruzioni, rifacimenti, riattivazioni e potenziamenti, l'oggetto della VIA sia costituito dal solo esame delle variazioni dell'impatto sull'ambiente indotte dal progetto proposto.

Si demanda, inoltre, all'adozione di un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente, l'individuazione per ciascuna tipologia di impianto e di fonte, degli interventi di modifica sostanziale degli impianti da assoggettare ad autorizzazione unica, fermo restando il rinnovo dell'autorizzazione unica in caso di modifiche qualificate sostanziali.

Gli interventi diversi dalla modifica sostanziale, anche relativi a progetti autorizzati e non ancora realizzati, sono assoggettati alla procedura abilitativa semplificata.

Non sono considerati sostanziali gli interventi da realizzare sui progetti e sugli impianti fotovoltaici ed idroelettrici che non comportino variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture e dell'area destinata ad ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse.

Si prevede, inoltre, l'esclusione dalle valutazioni ambientali e paesaggistiche e dall'acquisizione di atti di assenso comunque denominati, degli interventi su impianti esistenti e delle modifiche di progetti autorizzati che, senza incremento di area occupata dagli impianti e dalle opere connesse e a prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell'intervento, ricadono anche nella categoria degli a) impianti eolici e, segnatamente, degli interventi consistenti nella sostituzione della tipologia di rotore che comportino una variazione in aumento delle dimensioni fisiche delle pale e delle volumetrie di servizio non superiore in ciascun caso al 15 per cento; b) impianti fotovoltaici con moduli a terra; c) impianti fotovoltaici con moduli su edifici; d) impianti idroelettrici.

Qualora, nel corso del procedimento di autorizzazione di un impianto, intervengano varianti consistenti, il proponente dovrà presentare apposita comunicazione all'autorità competente per la medesima autorizzazione.

Lo stesso art. 56, modificando il d.lgs. n. 387/2003, prevede che la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentata da fonti rinnovabili, unitamente agli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili




alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, compresi gli interventi di demolizione dei manufatti e gli interventi di ripristino ambientale necessari alla riqualificazione delle aree in cui saranno insediati gli impianti, sono soggetti ad una Autorizzazione Unica, rilasciata dalla Regione o dal Ministero dello sviluppo economico per gli impianti di potenza pari o superiore ai 300MW.

All'art. 42 del d.lgs. n. 28/2011 si aggiunge la previsione secondo cui in materia di controlli e sanzioni concernenti gli incentivi concessi dal Gse, **il potere esercitato dal gestore è sottoposto ai vincoli previsti per l'istituto dell'annullamento d'ufficio del provvedimento amministrativo** (art. 21-*nonies*, l. n. 241/1990).

Si prevede, inoltre, che nel caso in cui, nell'ambito delle istruttorie di valutazione delle richieste di verifica e certificazione dei risparmi aventi ad oggetto il rilascio dei titoli di efficienza energetica o nell'ambito delle attività di verifica, il Gse riscontri la mancata corrispondenza tra il progetto approvato e la normativa in vigore alla data di

presentazione del progetto stesso e la difformità non sia connessa alla presentazione di documenti e dichiarazioni non veritiere, false o mendaci, il Gse dispone il rigetto dell'istanza o l'annullamento del provvedimento di riconoscimento del titolo.

Tali previsioni si applicano anche ai progetti di efficienza energetica oggetto di procedimenti amministrativi di annullamento d'ufficio in corso e, su richiesta dell'interessato, ai provvedimenti di decadenza dagli incentivi adottati dal Gse.



## Semplificazioni per il rilascio delle garanzie sui finanziamenti a favore di progetti del *green new deal*

L'art. 64 prevede che le **garanzie per gli interventi** finalizzati a realizzare progetti economicamente sostenibili e che si prefiggano l'obiettivo di raggiungere una definitiva decarbonizzazione dell'economia, stimolare l'economia circolare, supportare l'imprenditoria giovanile, ridurre l'uso della plastica e sostituirla con l'utilizzo di sostanze alternative, mitigare i rischi derivanti dal cambiamento climatico e dar vita a progetti ad elevata sostenibilità ambientale, possono riguardare:

- a) progetti tesi ad agevolare la transizione verso un'economia pulita e circolare;
- b) progetti tesi ad accelerare la transizione verso una mobilità sostenibile.

L'ammontare delle **garanzie assunte da SACE s.p.a.** è pari ad euro 2.500 milioni per l'anno 2020, e, per gli anni successivi, è fissato con l'approvazione della legge di bilancio.





# chi siamo

## IL DIPARTIMENTO DI DIRITTO AMMINISTRATIVO, ENERGIA E AMBIENTE DI QUORUM

Il Dipartimento di Diritto Amministrativo, Energia e Ambiente offre assistenza e consulenza qualificata ad imprese, enti pubblici e privati cittadini in tutti i settori afferenti al Diritto amministrativo.

I professionisti del Dipartimento hanno acquisito una competenza specialistica e maturato una significativa esperienza nel contenzioso innanzi al giudice amministrativo (Tribunali Amministrativi Regionali e Consiglio di Stato), alla Corte dei conti, alla Corte costituzionale e alle Corti europee (C.G.U.E. e C.E.D.U.).



Prof. Avv. Federico Freni  
[ffreni@quorumlegal.com](mailto:ffreni@quorumlegal.com)



Avv. Simona Barchiesi  
[sbarchiesi@quorumlegal.com](mailto:sbarchiesi@quorumlegal.com)



Avv. Evaristo Maria Fabrizio  
[emfabrizio@quorumlegal.com](mailto:emfabrizio@quorumlegal.com)



Avv. Gianluca Favaro  
[gfavaro@quorumlegal.com](mailto:gfavaro@quorumlegal.com)



Dott. Francesco Oliverio  
[foliverio@quorumlegal.com](mailto:foliverio@quorumlegal.com)




Dott. Andrea Sterlicchio de Carli  
[asterlicchiodecarli@quorumlegal.com](mailto:asterlicchiodecarli@quorumlegal.com)

### Sede di Roma

VIA degli Scipioni, 281  
00192 – Roma  
tel. 06 88 81 90 00

### Sede di Milano

VIA Cino del Duca, 5  
20122 – Milano  
tel. 02 87 21 32 37

 Quorum – Studio  
Legale e Tributario  
Associato

[www.quorumlegal.com](http://www.quorumlegal.com)  
[info@quorumlegal.com](mailto:info@quorumlegal.com)



**MEMBER OF GLOBALAW**  
**The International Law Group**

Globalaw is a leading worldwide network comprising more than 94 independent law firms with more than 5,000+ lawyers located in over 62 countries. Its purpose is to provide quality legal services to the clients of its members.